

Sistri snellito e con meno oneri per gli operatori

Snellimento della tempistica per la comunicazione telematica dei dati, riduzione dei contributi per le imprese che pur non avendone l'obbligo aderiscono volontariamente al Sistri e riduzione degli oneri di dotazione informatica per i trasportatori di rifiuti. Queste le principali novità del decreto Minambiente 30 marzo 2016, n. 78, pubblicato sulla *G.U.* n. 120 di ieri e in vigore dall'8 giugno prossimo, recante «disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Il provvedimento, che sostituisce il cosiddetto «Testo unico» Sistri (dm 52/2011), presenta molte innovazioni che non saranno però immediatamente esecutive, ma agganciate all'adozione di ulteriori decreti ministeriali

e alla individuazione del nuovo gestore del servizio di tracciamento telematico dei rifiuti (si veda *ItaliaOggi* del 14 maggio e *ItaliaOggi Sette* del 16 maggio scorso). Circa i soggetti obbligati all'iscrizione, a differenza dell'uscente «T.u. Sistri», il nuovo decreto non ne riprodurrà il novero, ma si limiterà a effettuare un secco rinvio ai soggetti individuati dall'articolo 188-ter del dlgs 152/2006 (confermando dunque anche la validità delle deroghe sancite con dm 24/4/2014 per alcune imprese). Utile precisazione recata dal dm 78 è quella relativa a imprese ed enti che provvedono a raccolta e trasporto dei propri rifiuti (iscritti nella categoria 2-bis dell'Albo gestori ambientali) laddove appare essere chiarito che l'obbligo di adesione al Sistri è unicamente quello discendente dalla loro posizione di produttori di rifiuti. Il dm ripropone

termini, modalità ed entità del contributo dovuto all'atto dell'iscrizione e poi con cadenza annuale. Tuttavia, con ulteriore dm Minambiente se ne prevede una riduzione per i soggetti che, pur non essendo obbligati, aderiscono volontariamente al Sistri. Fino all'adozione degli ulteriori regolamenti di dettaglio, il dm impone dalla data della sua entrata in vigore, per quanto da esso non direttamente disciplinato, di continuare a fare riferimento alle procedure indicate nei manuali e nelle linee guida disponibili sul sito sistri.it. La vera e propria semplificazione del sistema con la riduzione, come sancito a livello programmatico dallo stesso decreto, degli oneri anche informatici a carico degli operatori (tra cui la compilazione off-line delle schede, la trasmissione asincrona dei dati, la garanzia di interoperatività con i software di terze parti) arriverà dunque solo in un secondo momento.